



COMUNE DI ABBIATEGRASSO
Provincia di Milano

Verbale di Deliberazione del Consiglio Comunale

SEDUTA: Prima convocazione

Delibera N. 93 del 21/12/2022

Oggetto : MODIFICA ED INTEGRAZIONE DEL REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEL CANONE PATRIMONIALE DI OCCUPAZIONE DEL SUOLO PUBBLICO E DI ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA E DEL CANONE MERCATALE, APPROVATO CON PROPRIA DELIBERAZIONE N. 28 DEL 31/03/2021

L'anno **DUEMILAVENTIDUE**, addì **VENTUNO** del mese di **DICEMBRE** alle ore **21:00**, in una sala del Castello Visconteo, previa osservanza delle formalità descritte dalla Legge, dallo Statuto e dal Regolamento, sono stati convocati a seduta i consiglieri comunali.

All'appello risultano:

N°	Componenti	Presente	N°	Componenti	Presente
1	NAI CESARE FRANCESCO	PRESENTE	14	SERRA GIUSEPPE	PRESENTE
2	BARLOTTINI TIZIANA	PRESENTE	15	CATANIA FRANCESCO	PRESENTE
3	PUSTERLA MICHELE	ASSENTE	16	CERESA GIANLUCA	PRESENTE
4	ZATTONI ANDREA	PRESENTE	17	FOSSATI ALBERTO	PRESENTE
5	PAOLUCCI SIMONE	PRESENTE	18	MATARAZZO ADRIANO	PRESENTE
6	VALANDRO SARA	ASSENTE	19	SFONDRINI ANDREA	PRESENTE
7	LOVETTI FRANCESCO	PRESENTE	20	LACANU ANDREI DANIEL	PRESENTE
8	BOLCIAGHI FEDERICA	ASSENTE	21	DA COL MARCO	PRESENTE
9	VANOLA MARTA	PRESENTE	22	LOVOTTI BARBARA	PRESENTE
10	CHILLICO FRANCESCO	PRESENTE	23	TARANTOLA LUIGI ALBERTO	PRESENTE
11	BOTTENE FRANCESCO	PRESENTE	24	MAIORANA GIOVANNI	PRESENTE
12	DI GIACOMO GABRIELE	PRESENTE	25	GRITTINI EDOARDO	PRESENTE
13	PIVA MAURIZIO	PRESENTE			

PRESENTI: 22 ASSENTI: 3

Partecipa alla seduta e procede all'appello il **Vice Segretario dott.ssa Annamaria Di Maria**.

Essendo legale il numero degli interventi, il **Presidente del Consiglio Dott. Francesco Bottene** assume la presidenza e sottopone all'esame il provvedimento in oggetto indicato.

Alle ore 21:28 entra in aula il consigliere Sig.ra Valandro e sono ora presenti n. 23 consiglieri.

Alle ore 21.30 entra in aula il Segretario Generale, Dott. Lorenzo Olivieri, che cura la verbalizzazione della seduta consiliare.

Illustra l'argomento l'Assessore al Bilancio, Organizzazione e Risorse Umane, Sig. Flavio Lovati

Interviene il Consigliere Sig. Maiorana e successivamente l'Assessore Sig. Flavio Lovati;

La registrazione integrale audio e video della seduta è disponibile sul sito web dell'Ente all'indirizzo <https://abbiategrasso.consiglicloud.it/home>

IL CONSIGLIO COMUNALE

Richiamato l'art. 42, comma 2, lett. f) D.Lgs. 18 agosto 2000, che attribuisce al Consiglio Comunale la competenza all'istituzione e ordinamento dei tributi, con esclusione della determinazione delle relative aliquote, nonché alla disciplina generale delle tariffe per la fruizione dei beni e dei servizi;

Richiamato l'art. 52 D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, in materia di potestà regolamentare dei Comuni, in base al quale «le Province ed i Comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti»;

Dato atto che il termine per approvare le modifiche regolamentari con effetto retroattivo al 1° gennaio dell'anno di riferimento corrisponde con il termine ultimo fissato a livello nazionale per l'approvazione del bilancio di previsione, in base a quanto disposto dall'art. 52, comma 2 D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, come interpretato dall'art. 53, comma 16 L. 23 dicembre 2000 n. 388 e poi integrato dall'art. 27, comma 8 L. 28 dicembre 2001 n. 448, in base al quale «il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'I.R.P.E.F. di cui all'articolo 1, comma 3 D.Lgs. 28 settembre 1998 n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'I.R.P.E.F. e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento»;

Richiamato in tal senso quanto stabilito dal successivo art. 1, comma 169 L. 27 dicembre 2006 n. 296, il quale a sua volta dispone che «gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno»;

Richiamato il Regolamento per la disciplina del Canone Patrimoniale di occupazione del suolo pubblico e di esposizione pubblicitaria e del canone mercatale, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 28 del 31/03/2021;

Preso atto delle osservazioni avanzate da San Marco spa che, dopo un primo periodo di gestione del Canone Unico di due anni, ha evidenziato delle possibili modifiche ed integrazioni del vigente regolamento comunale al fine di una migliore gestione del servizio;

Preso altresì atto dell'introduzione del comma 831-bis alla legge 160/2019, istitutiva del Canone Unico Patrimoniale, avvenuta con legge *art. 40, comma 5-ter, D.L. 31 maggio 2021, n. 77*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 29 luglio 2021, n. 108* che ha disciplinato l'applicazione del Canone Patrimoniale agli operatori che forniscono i servizi di pubblica utilità di reti e infrastrutture

di comunicazione elettronica di cui al codice delle comunicazioni elettroniche, di cui al *decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259*, c.d. canone antenne;

Ritenuto, pertanto, opportuno integrare il vigente regolamento Comunale con le seguenti modifiche ed integrazioni:

- 1) individuare ed uniformare la scadenza di pagamento del Canone Unico permanente nelle sue eccezioni di occupazione spazi pubblici, diffusione messaggi pubblicitari e occupazione mercato al 31 marzo di ogni anno, anziché 31 gennaio così da consentire l'invio dei conteggi ed il relativo pagamento da parte degli utenti tenendo conto degli aggiornamenti tariffari operati dal Comune, generalmente entro il 31 dicembre dell'anno precedente; di conseguenza rimodulare le scadenze delle rateazioni previste;
- 2) specificare, al fine di evitare contestazioni, che il versamento del dovuto avviene con *arrotondamento all'Euro per difetto se la frazione decimale è inferiore a cinquanta centesimi di euro e per eccesso se la frazione decimale è uguale o superiore a cinquanta centesimi di euro*.
- 3) ricondurre la riduzione prevista dall'art. 65, comma 4, alla misura prevista dalla legge 160/2019, art. 1 comma 843, individuando la percentuale di riduzione al 40%, in adesione alle indicazioni di cui alla Risoluzione del MEF 1/2022; in fase di prima applicazione era stata introdotta la medesima riduzione prevista dal Regolamento COSAP;
- 4) acquisire la disciplina introdotta dalla *L. 29 luglio 2021, n. 108* come sopra descritta mediante introduzione della norma di cui al comma 831bis per la disciplina dell'applicazione del Canone Patrimoniale agli operatori che forniscono i servizi di pubblica utilità di reti e infrastrutture di comunicazione elettronica di cui al codice delle comunicazioni elettroniche, ex *decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259*;

Vista la circolare 2/DF del 22 novembre 2019 relativa all'obbligo di pubblicazione dei regolamenti in materia di entrata che, ha chiarito come il comma 15-ter dell'art. 13 del D. L. n. 201 del 2011, riferendosi espressamente ai tributi comunali, non trova applicazione per gli atti concernenti il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (COSAP) di cui all'art. 63 del D. Lgs. n. 446 del 1997 e che pertanto i comuni che assoggettano l'occupazione di strade e aree del proprio demanio o patrimonio indisponibile al pagamento di detto canone, avente natura di corrispettivo privatistico, non devono procedere alla trasmissione al MEF dei relativi atti regolamentari e tariffari, che non sono pubblicati sul sito internet www.finanze.gov.it;

Ritenuto, in forza delle motivazioni espresse al punto precedente, che anche il nuovo canone patrimoniale non sia assoggettato ai citati obblighi specifici di pubblicazione propri delle entrate tributarie;

Visti gli allegati pareri resi dal Dirigente del Settore Risorse Umane e Finanziarie espressi ai sensi dell'art. 49 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 – T.U.E.L., sotto il profilo della regolarità tecnica e contabile (sub. 1);

Visto il verbale della preposta Commissione n. 9 del 13/12/2022, allegato quale parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

Acquisito l'allegato parere dell'organo di revisione dell'Ente, ai sensi dell'art. 239 comma 1 lettera b) del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (verbale n. 12 del 26/03/2021);

Visto l'articolo 42 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 – T.U.E.L. che sancisce la competenza del Consiglio Comunale all'approvazione del presente atto;

Con voti n. 14 (quattordici) favorevoli, n. 9 astenuti (Da Col, Lovotti, Lacanu, Fossati, Matarazzo, Sfondrini, Grittini, Tarantola, Maiorana) resi mediante dispositivo di voto elettronico dai n. 23 (ventitré) consiglieri presenti e votanti;

DELIBERA

per le motivazioni espresse in premessa che qui si intende integralmente riportata:

Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale
e stampato il giorno 09/01/2023 da Marina Rota.

1. di approvare le modifiche e l'integrazione al vigente Regolamento per l'applicazione del Canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, come evidenziato nell'allegato a) al presente provvedimento che ne forma parte integrante e sostanziale;
2. di dare atto che le modifiche e l'integrazione al regolamento comunale di cui trattasi approvate con la presente deliberazione, avranno efficacia dal **1° gennaio 2023** e che per quanto non previsto dalla presente deliberazione si applicano le vigenti norme di legge in materia;
3. di procedere alla pubblicazione della presente delibera di approvazione nel rispetto delle disposizioni del TUEL;

Successivamente con voti n. 14 (quattordici) favorevoli, n. 9 astenuti (Da Col, Lovotti, Lacanu, Fossati, Matarazzo, Sfondrini, Grittini, Tarantola, Maiorana) resi mediante dispositivo di voto elettronico dai n. 23 (ventitré) consiglieri presenti e votanti;

DICHIARA

il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4 D.Lgs. 267/2000 (T.U.E.L.), al fine di dare pronta attuazione al presente provvedimento.

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

Il Presidente del Consiglio
Dott. Francesco Bottene

Il Segretario Generale
Dott. Lorenzo Olivieri



COMUNE DI ABBIATEGRASSO

Provincia di Milano

Classifica: 01.06

Allegato alla Proposta di deliberazione di Consiglio Comunale N° 101

SETTORE RISORSE UMANE E FINANZIARIE

OGGETTO : MODIFICA ED INTEGRAZIONE DEL REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEL CANONE PATRIMONIALE DI OCCUPAZIONE DEL SUOLO PUBBLICO E DI ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA E DEL CANONE MERCATALE, APPROVATO CON PROPRIA DELIBERAZIONE N. 28 DEL 31/03/2021

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA
(art. 49, c. 1 del D.Lgs 18.08.2000 n. 267)

Si esprime **parere favorevole** in ordine alla regolarità tecnica ed in ordine alla regolarità e correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi dell'art. 49 – comma 1 – e dell'art. 147 bis del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto.

Abbategrasso, lì 06/12/2022

Il Responsabile del Settore
Annamaria Di Maria / INFOCERT SPA



COMUNE DI ABBIATEGRASSO
Provincia di Milano

SETTORE RISORSE UMANE E FINANZIARIE

PARERI DI REGOLARITA' CONTABILE

Atto di proposta di Delibera n° 101 del 06/12/2022

OGGETTO : MODIFICA ED INTEGRAZIONE DEL REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEL CANONE PATRIMONIALE DI OCCUPAZIONE DEL SUOLO PUBBLICO E DI ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA E DEL CANONE MERCATALE, APPROVATO CON PROPRIA DELIBERAZIONE N. 28 DEL 31/03/2021

Ai sensi dell'art. 49 del T.U. delle DLgs 267/2000, si esprime parere **favorevole** di regolarità contabile relativamente alla proposta di deliberazione di cui all'oggetto.

Abbategrasso, li 06/12/2022

Il Responsabile dell'Area Economico Finanziaria

Annamaria Di Maria / INFOCERT SPA

Allegato a) parte integrante alla deliberazione di Consiglio Comunale avente ad oggetto:

Modifica ed integrazione del Regolamento per la disciplina del Canone Patrimoniale di occupazione del suolo pubblico e di esposizione pubblicitaria e del canone mercatale, approvato con propria deliberazione n. 28 del 31/03/2021

Testo vigente	Testo modificato
Dichiarazione	Dichiarazione
Articolo 15	Articolo 15
<p>1. Il soggetto passivo è tenuto, prima di iniziare la pubblicità, a presentare al Comune, o al Concessionario se incaricato, apposita dichiarazione anche cumulativa, su modello predisposto e messo a disposizione dal comune, nella quale devono essere indicate le caratteristiche, la durata della pubblicità e l'ubicazione dei mezzi pubblicitari utilizzati.</p> <p>2. Il modello di dichiarazione deve essere compilato in ogni sua parte e deve contenere tutti i dati richiesti dal modello stesso.</p> <p>3. La dichiarazione deve essere presentata direttamente al Comune, o al Concessionario se incaricato, il quale ne rilascia ricevuta. Può anche essere spedita tramite posta elettronica certificata. In ogni caso la dichiarazione si considera tempestiva soltanto se pervenuta al Comune o all'affidatario del servizio prima dell'inizio della pubblicità.</p> <p>4. In caso di variazione della pubblicità, che comporti la modificazione della superficie esposta o del tipo di pubblicità effettuata, con conseguente nuova determinazione del canone, deve essere presentata nuova dichiarazione e l'ente o l'Affidatario procede al conguaglio tra l'importo dovuto in seguito alla nuova dichiarazione e quello pagato per lo stesso periodo.</p> <p>5. In assenza di variazioni la dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi; tale pubblicità si intende prorogata con il pagamento del relativo canone effettuato entro il 31 gennaio dell'anno di riferimento, sempre che non venga presentata denuncia di cessazione entro il medesimo termine.</p>	<p>1. Il soggetto passivo è tenuto, prima di iniziare la pubblicità, a presentare al Comune, o al Concessionario se incaricato, apposita dichiarazione anche cumulativa, su modello predisposto e messo a disposizione dal comune, nella quale devono essere indicate le caratteristiche, la durata della pubblicità e l'ubicazione dei mezzi pubblicitari utilizzati.</p> <p>2. Il modello di dichiarazione deve essere compilato in ogni sua parte e deve contenere tutti i dati richiesti dal modello stesso.</p> <p>3. La dichiarazione deve essere presentata direttamente al Comune, o al Concessionario se incaricato, il quale ne rilascia ricevuta. Può anche essere spedita tramite posta elettronica certificata. In ogni caso la dichiarazione si considera tempestiva soltanto se pervenuta al Comune o all'affidatario del servizio prima dell'inizio della pubblicità.</p> <p>4. In caso di variazione della pubblicità, che comporti la modificazione della superficie esposta o del tipo di pubblicità effettuata, con conseguente nuova determinazione del canone, deve essere presentata nuova dichiarazione e l'ente o l'Affidatario procede al conguaglio tra l'importo dovuto in seguito alla nuova dichiarazione e quello pagato per lo stesso periodo.</p> <p>5. In assenza di variazioni la dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi; tale pubblicità si intende prorogata con il pagamento del relativo canone effettuato entro il 31 marzo dell'anno di riferimento, sempre che non venga presentata denuncia di cessazione entro il medesimo termine.</p>

<p align="center">Articolo 16 Pagamento del canone</p>	<p align="center">Articolo 16 Pagamento del canone</p>
<ol style="list-style-type: none"> 1. Il pagamento deve essere effettuato utilizzando unicamente la piattaforma di cui all'articolo 5 del codice di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, o le altre modalità previste dal medesimo codice. 2. Per il canone relativo alla diffusione di messaggi pubblicitari relativa a periodi inferiori all'anno solare l'importo dovuto deve essere corrisposto in un'unica soluzione; per il canone annuale, qualora sia di importo superiore ad € 1.500,00, può essere corrisposta in tre rate quadrimestrali aventi scadenza il 31 gennaio, il 31 marzo ed il 30 giugno; il ritardato o mancato pagamento di una sola rata fa decadere il diritto del contribuente al pagamento rateale. 3. Il contribuente è tenuto a comunicare al Comune l'intendimento di voler corrispondere il canone, ricorrendo le condizioni, in rate quadrimestrali anticipate. 4. Il canone non è versato qualora esso sia uguale o inferiore a 1 euro. 5. Con deliberazione della Giunta comunale i termini ordinari di versamento del canone possono essere differiti per i soggetti passivi interessati da gravi calamità naturali, epidemie, pandemie e altri eventi di natura straordinaria ed eccezionale. Con la medesima deliberazione possono essere sospese le rate relative ai provvedimenti di rateazione. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Il pagamento deve essere effettuato utilizzando unicamente la piattaforma di cui all'articolo 5 del codice di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, o le altre modalità previste dal medesimo codice. 2. Per il canone relativo alla diffusione di messaggi pubblicitari relativa a periodi inferiori all'anno solare l'importo dovuto deve essere corrisposto in un'unica soluzione; per il canone annuale, qualora sia di importo superiore ad € 1.500,00, può essere corrisposta in tre rate quadrimestrali aventi scadenza il 31 marzo, il 30 giugno ed il 30 settembre; il ritardato o mancato pagamento di una sola rata fa decadere il diritto del contribuente al pagamento rateale. 3. Il contribuente è tenuto a comunicare al Comune l'intendimento di voler corrispondere il canone, ricorrendo le condizioni, in rate quadrimestrali anticipate. 4. Il canone non è versato qualora esso sia uguale o inferiore a 1 euro. 5. Con deliberazione della Giunta comunale i termini ordinari di versamento del canone possono essere differiti per i soggetti passivi interessati da gravi calamità naturali, epidemie, pandemie e altri eventi di natura straordinaria ed eccezionale. Con la medesima deliberazione possono essere sospese le rate relative ai provvedimenti di rateazione.

<p align="center">Articolo 54 Versamento del canone per le occupazioni permanenti</p>	<p align="center">Articolo 54 Versamento del canone per le occupazioni permanenti</p>
<ol style="list-style-type: none"> 1. Il canone per le occupazioni permanenti va corrisposto annualmente. 2. Il versamento relativo alla prima annualità va eseguito contestualmente dal rilascio della concessione, contenente la quantificazione del canone stesso. 3. Per le annualità successive a quella del rilascio della concessione il versamento del canone va effettuato entro il 31 gennaio di ciascun anno. Per le concessioni rilasciate in corso d'anno ed aventi durata superiore all'anno il canone sarà quantificato fino al 31 dicembre dell'anno stesso, al fine di unificare tutte le scadenze dei versamenti al 31 gennaio. 4. Il versamento del canone deve essere effettuato con le modalità di cui all'articolo 5 del decreto legislativo n. 82 del 2005. 5. Il canone deve essere corrisposto in un'unica soluzione. È ammessa la possibilità del versamento in rate aventi scadenza 31 gennaio, 31 marzo, 30 Giugno, 30 settembre, qualora l'importo del canone annuo sia superiore ad € 1.500,00. In ogni caso il versamento del canone deve essere effettuato entro l'ultimo giorno di occupazione. 6. Con deliberazione della Giunta comunale i termini ordinari di versamento del canone per le occupazioni permanenti possono essere differiti o sospesi per i soggetti passivi interessati da gravi calamità naturali, epidemie, pandemie e altri eventi di natura straordinaria ed eccezionale. Con la medesima deliberazione possono essere sospese le rate relative ai provvedimenti di rateazione. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Il canone per le occupazioni permanenti va corrisposto annualmente. 2. Il versamento relativo alla prima annualità va eseguito contestualmente dal rilascio della concessione, contenente la quantificazione del canone stesso. 3. Per le annualità successive a quella del rilascio della concessione il versamento del canone va effettuato entro il 31 marzo di ciascun anno. Per le concessioni rilasciate in corso d'anno ed aventi durata superiore all'anno il canone sarà quantificato fino al 31 dicembre dell'anno stesso, al fine di unificare tutte le scadenze dei versamenti al 31 marzo. 4. Il versamento del canone deve essere effettuato con le modalità di cui all'articolo 5 del decreto legislativo n. 82 del 2005. 5. Il canone deve essere corrisposto in un'unica soluzione. È ammessa la possibilità del versamento in rate aventi scadenza 31 marzo, 30 giugno, 30 settembre, 31 dicembre, qualora l'importo del canone annuo sia superiore ad € 1.500,00. In ogni caso il versamento del canone deve essere effettuato entro l'ultimo giorno di occupazione. 6. Con deliberazione della Giunta comunale i termini ordinari di versamento del canone per le occupazioni permanenti possono essere differiti o sospesi per i soggetti passivi interessati da gravi calamità naturali, epidemie, pandemie e altri eventi di natura straordinaria ed eccezionale. Con la medesima deliberazione possono essere sospese le rate relative ai provvedimenti di rateazione.

<p align="center">Articolo 55 <i>Versamento del canone per le occupazioni temporanee</i></p>	<p align="center">Articolo 55 <i>Versamento del canone per le occupazioni temporanee</i></p>
<ol style="list-style-type: none"> 1. Per le occupazioni temporanee il canone deve essere versato all'atto del rilascio dell'autorizzazione, contenente la quantificazione del canone stesso. 2. Il canone deve essere corrisposto in un'unica soluzione. E' ammessa la possibilità del versamento in rate aventi scadenza 31 gennaio, 30 marzo, 30 giugno, 30 settembre, qualora l'importo del canone sia superiore ad € 1.500,00. 3. In ogni caso il versamento del canone deve essere effettuato entro l'ultimo giorno di occupazione. 4. Con deliberazione della Giunta comunale i termini ordinari di versamento del canone per le occupazioni temporanee possono essere differiti o sospesi per i soggetti passivi interessati da gravi calamità naturali, epidemie, pandemie e altri eventi di natura straordinaria ed eccezionale. Con la medesima deliberazione possono essere sospese le rate relative ai provvedimenti di rateazione. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Per le occupazioni temporanee il canone deve essere versato all'atto del rilascio dell'autorizzazione, contenente la quantificazione del canone stesso. 2. Il canone deve essere corrisposto in un'unica soluzione. E' ammessa la possibilità del versamento in rate aventi scadenza 31 marzo, 30 giugno, 30 settembre, 31 dicembre, qualora l'importo del canone sia superiore ad € 1.500,00. 3. In ogni caso il versamento del canone deve essere effettuato entro l'ultimo giorno di occupazione. 4. Con deliberazione della Giunta comunale i termini ordinari di versamento del canone per le occupazioni temporanee possono essere differiti o sospesi per i soggetti passivi interessati da gravi calamità naturali, epidemie, pandemie e altri eventi di natura straordinaria ed eccezionale. Con la medesima deliberazione possono essere sospese le rate relative ai provvedimenti di rateazione.

Articolo 65- Criteri di commisurazione del canone rispetto alla durata delle occupazioni	Articolo 65- Criteri di commisurazione del canone rispetto alla durata delle occupazioni
<ol style="list-style-type: none"> 1. Le occupazioni permanenti sono assoggettate al canone annuo, indipendentemente dalla data di inizio delle stesse. 2. Nell'ipotesi di occupazione superiore all'anno, la frazione eccedente sarà assoggettata al canone annuo ridotto del 40 per cento per occupazioni di durata inferiore o uguale a sei mesi. 3. Le occupazioni temporanee (fiere su area pubblica e spunta) sono assoggettate al canone nella misura prevista per le singole tipologie specificate nella delibera di approvazione delle tariffe, a giorno o ad ore; in quest'ultimo caso la tariffa giornaliera può essere frazionata fino ad un massimo di 9 ore. 4. Per le occupazioni nei mercati , superiori a 30 giorni, che si svolgono con carattere ricorrente e con cadenza settimanale è applicata una riduzione del 50 per cento. 5. La tariffa di base annuale e giornaliera assorbe quanto dovuto a titolo di TARI o tariffa corrispettiva, di cui ai commi 639, 667 e 668 della legge n. 147 del 2013. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Le occupazioni permanenti sono assoggettate al canone annuo, indipendentemente dalla data di inizio delle stesse. 2. Nell'ipotesi di occupazione superiore all'anno, la frazione eccedente sarà assoggettata al canone annuo ridotto del 40 per cento per occupazioni di durata inferiore o uguale a sei mesi. 3. Le occupazioni temporanee (fiere su area pubblica e spunta) sono assoggettate al canone nella misura prevista per le singole tipologie specificate nella delibera di approvazione delle tariffe, a giorno o ad ore; in quest'ultimo caso la tariffa giornaliera può essere frazionata fino ad un massimo di 9 ore. 4. Per le occupazioni nei mercati , superiori a 30 giorni, che si svolgono con carattere ricorrente e con cadenza settimanale è applicata una riduzione del 40 per cento. 5. La tariffa di base annuale e giornaliera assorbe quanto dovuto a titolo di TARI o tariffa corrispettiva, di cui ai commi 639, 667 e 668 della legge n. 147 del 2013.

Articolo 48**Modalità di applicazione del canone**

1. Il canone è commisurato all'occupazione espressa in metri quadrati o metri lineari, con arrotondamento delle frazioni al metro quadrato o lineare superiore.
2. Il canone può essere maggiorato di eventuali effettivi e comprovati oneri di manutenzione in concreto derivanti dall'occupazione del suolo e del sottosuolo, che non siano, a qualsiasi titolo, già posti a carico dei soggetti che effettuano le occupazioni
3. Per le occupazioni realizzate con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante, le superfici sono calcolate in ragione del 50 per cento sino a 100 mq, del 25 per cento per la parte eccedente i 100 mq e fino a 1.000 mq, del 10 per cento per la parte eccedente i 1.000 mq.
4. Per le occupazioni del sottosuolo la tariffa ordinaria annua è ridotta a un quarto. Per le occupazioni del sottosuolo con serbatoi la tariffa ordinaria di cui al periodo precedente va applicata fino a una capacità dei serbatoi non superiore a tremila litri; per i serbatoi di maggiore capacità, la tariffa ordinaria di cui al primo periodo è aumentata di un quarto per ogni mille litri o frazione di mille litri. E' ammessa la tolleranza del 5 per cento sulla misura della capacità.
5. Non è assoggettabile al canone l'occupazione inferiore al metro quadrato o lineare.
6. Per le occupazioni soprastanti il suolo pubblico la superficie assoggettabile al canone è quella risultante dal calcolo dell'area della figura geometrica piana che le contiene.
7. Ai fini della commisurazione dell'occupazione, si considerano anche gli spazi o tratti intermedi che, sebbene materialmente non occupati, servono all'uso diretto dell'area occupata, e comunque non possono essere concessi contemporaneamente ad altri per effetto dell'area concessa.
8. Per le occupazioni permanenti del territorio comunale, con cavi e

Articolo 48**Modalità di applicazione del canone**

1. Il canone è commisurato all'occupazione espressa in metri quadrati o metri lineari, con arrotondamento delle frazioni al metro quadrato o lineare superiore.
2. Il canone può essere maggiorato di eventuali effettivi e comprovati oneri di manutenzione in concreto derivanti dall'occupazione del suolo e del sottosuolo, che non siano, a qualsiasi titolo, già posti a carico dei soggetti che effettuano le occupazioni
3. Per le occupazioni realizzate con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante, le superfici sono calcolate in ragione del 50 per cento sino a 100 mq, del 25 per cento per la parte eccedente i 100 mq e fino a 1.000 mq, del 10 per cento per la parte eccedente i 1.000 mq.
4. Per le occupazioni del sottosuolo la tariffa ordinaria annua è ridotta a un quarto. Per le occupazioni del sottosuolo con serbatoi la tariffa ordinaria di cui al periodo precedente va applicata fino a una capacità dei serbatoi non superiore a tremila litri; per i serbatoi di maggiore capacità, la tariffa ordinaria di cui al primo periodo è aumentata di un quarto per ogni mille litri o frazione di mille litri. E' ammessa la tolleranza del 5 per cento sulla misura della capacità.
5. Non è assoggettabile al canone l'occupazione inferiore al metro quadrato o lineare.
6. Per le occupazioni soprastanti il suolo pubblico la superficie assoggettabile al canone è quella risultante dal calcolo dell'area della figura geometrica piana che le contiene.
7. Ai fini della commisurazione dell'occupazione, si considerano anche gli spazi o tratti intermedi che, sebbene materialmente non occupati, servono all'uso diretto dell'area occupata, e comunque non possono essere concessi contemporaneamente ad altri per effetto dell'area concessa.
8. Per le occupazioni permanenti del territorio comunale, con cavi e

condutture, da chiunque effettuata per la fornitura di servizi di pubblica utilità, quali la distribuzione ed erogazione di energia elettrica, gas, acqua, calore, servizi di telecomunicazione e radiotelevisivi e di altri servizi a rete, il canone è dovuto dal soggetto titolare dell'atto di concessione all'occupazione sulla base delle utenze complessive del soggetto stesso e di tutti gli altri soggetti che utilizzano le reti moltiplicata per la tariffa forfetaria di euro 1. In ogni caso l'ammontare del canone dovuto al Comune non può essere inferiore a euro 800. Il canone è comprensivo degli allacciamenti alle reti effettuati dagli utenti e di tutte le occupazioni di suolo pubblico con impianti direttamente funzionali all'erogazione del servizio a rete. Il soggetto tenuto al pagamento del canone ha diritto di rivalsa nei confronti degli altri utilizzatori delle reti in proporzione alle relative utenze. Il numero complessivo delle utenze è quello risultante al 31 dicembre dell'anno precedente. Gli importi sono rivalutati annualmente in base all'indice ISTAT dei prezzi al consumo rilevati al 31 dicembre dell'anno precedente. Il canone è versato in un'unica soluzione entro il 30 aprile di ciascun anno.

condutture, da chiunque effettuata per la fornitura di servizi di pubblica utilità, quali la distribuzione ed erogazione di energia elettrica, gas, acqua, calore, servizi di telecomunicazione e radiotelevisivi e di altri servizi a rete, il canone è dovuto dal soggetto titolare dell'atto di concessione all'occupazione sulla base delle utenze complessive del soggetto stesso e di tutti gli altri soggetti che utilizzano le reti moltiplicata per la tariffa forfetaria di euro 1. In ogni caso l'ammontare del canone dovuto al Comune non può essere inferiore a euro 800. Il canone è comprensivo degli allacciamenti alle reti effettuati dagli utenti e di tutte le occupazioni di suolo pubblico con impianti direttamente funzionali all'erogazione del servizio a rete. Il soggetto tenuto al pagamento del canone ha diritto di rivalsa nei confronti degli altri utilizzatori delle reti in proporzione alle relative utenze. Il numero complessivo delle utenze è quello risultante al 31 dicembre dell'anno precedente. Gli importi sono rivalutati annualmente in base all'indice ISTAT dei prezzi al consumo rilevati al 31 dicembre dell'anno precedente. Il canone è versato in un'unica soluzione entro il 30 aprile di ciascun anno.

9. Gli operatori che forniscono i servizi di pubblica utilità di reti e infrastrutture di comunicazione elettronica di cui al codice delle comunicazioni elettroniche di cui al decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, e che non rientrano nella previsione di cui al comma precedente sono soggetti a un canone pari a 800 euro per ogni impianto insistente sul territorio di ciascun ente. Il versamento del canone è effettuato entro il 30 aprile di ciascun anno in unica soluzione

<p align="center">Articolo 69 Versamento del canone per le occupazioni permanenti</p>	<p align="center">Articolo 69 Versamento del canone per le occupazioni permanenti</p>
<ol style="list-style-type: none"> 1. Il canone per le occupazioni permanenti va corrisposto annualmente. 2. Il versamento relativo alla prima annualità va eseguito contestualmente. 3. Per le annualità successive a quella del rilascio della concessione il versamento del canone va effettuato entro il 31 marzo di ciascun anno. Per le concessioni rilasciate in corso d'anno ed aventi durata superiore all'anno il canone sarà quantificato fino al 31 dicembre dell'anno stesso, al fine di unificare tutte le scadenze dei versamenti al 31 gennaio. 4. Gli importi dovuti sono riscossi utilizzando la piattaforma di cui all'articolo 5 del decreto legislativo n. 82 del 2005, o, in caso di impossibilità di utilizzo della suddetta piattaforma, secondo le modalità stabilite dall'articolo 2-bis del decreto legge n. 193 del 2016. 5. Il canone deve essere corrisposto in un'unica soluzione. E' ammessa la possibilità del versamento in rate aventi scadenza 31 gennaio, 31 marzo, 30 giugno, 30 settembre, qualora l'importo del canone annuo sia superiore ad € 258,00. In ogni caso il versamento del canone deve essere effettuato entro l'ultimo giorno di occupazione. 6. Con deliberazione della Giunta comunale i termini ordinari di versamento del canone per le occupazioni permanenti possono essere differiti o sospesi per i soggetti passivi interessati da gravi calamità naturali, epidemie, pandemie e altri eventi di natura straordinaria ed eccezionale. Con la medesima deliberazione possono essere sospese le rate relative ai provvedimenti di rateazione. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Il canone per le occupazioni permanenti va corrisposto annualmente. 2. Il versamento relativo alla prima annualità va eseguito contestualmente. 3. Per le annualità successive a quella del rilascio della concessione il versamento del canone va effettuato entro il 31 marzo di ciascun anno. Per le concessioni rilasciate in corso d'anno ed aventi durata superiore all'anno il canone sarà quantificato fino al 31 dicembre dell'anno stesso, al fine di unificare tutte le scadenze dei versamenti al 31 marzo. 4. Gli importi dovuti sono riscossi utilizzando la piattaforma di cui all'articolo 5 del decreto legislativo n. 82 del 2005, o, in caso di impossibilità di utilizzo della suddetta piattaforma, secondo le modalità stabilite dall'articolo 2-bis del decreto legge n. 193 del 2016. 5. Il canone deve essere corrisposto in un'unica soluzione. E' ammessa la possibilità del versamento in rate aventi scadenza 31 marzo, 30 giugno, 30 settembre, 31 dicembre, qualora l'importo del canone annuo sia superiore ad € 258,00. In ogni caso il versamento del canone deve essere effettuato entro l'ultimo giorno di occupazione. 6. Con deliberazione della Giunta comunale i termini ordinari di versamento del canone per le occupazioni permanenti possono essere differiti o sospesi per i soggetti passivi interessati da gravi calamità naturali, epidemie, pandemie e altri eventi di natura straordinaria ed eccezionale. Con la medesima deliberazione possono essere sospese le rate relative ai provvedimenti di rateazione.